

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, [REDACTED] ha chiesto ordinarsi la rettifica dei propri atti anagrafici – nonostante ancora non si sia sottoposto all'intervento di demolizione/ricostruzione dei caratteri sessuali primari – disponendosi che l'ufficiale di stato civile del Comune di Cassino modifichi tutti i documenti, affinché risulti come genere giuridico quello femminile e quale pronome quello di [REDACTED] da tempo già adottato e, in subordine e salvo gravame, che sia sollevata questione di costituzionalità dell'art. 31 comma IV, del d.lgs 150/2011 rispetto agli artt. 2 e 32 Cost. e agli artt. 10 e 117 Cost, alla luce degli artt. 1, 3, 7 della Carta di Nizza e degli artt. 8 e 14 CEDU, quali parametri interposti di costituzionalità.

Ha rappresentato di aver avvertito sin da piccolo un'identità di genere femminile e che dal 2013 ha iniziato a sottoporsi ad interventi estetici al fine di apparire a tutti gli effetti, donna. In particolare, dopo aver intrapreso un percorso presso il SAIFIP di Roma, ha iniziato la terapia ormonale femminilizzante presso l'Umberto I di Roma. Ha precisato altresì che pur avendo ottenuto dal Tribunale di Cassino, con sentenza n. 10/15, l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri a quelli del sesso femminile, egli non ha ancora effettuato l'intervento per il timore di incorrere in complicanze post-operatorie.

La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 9.3.2016 il Giudice Istruttore si è riservato sulla decisione.

Il P.M., nell'apporre il visto, ha espresso parere negativo all'accoglimento della domanda.

Il Collegio reputa che l'istanza deve essere accolta nonostante il parere negativo del PM, peraltro non motivato.

L'attore, pur non avendo ancora proceduto all'intervento demolitorio/ricostruttivo dell'organo genitale, così come autorizzato con la sentenza n. 10/15 del Tribunale di Cassino – attesa la necessità di reperire risorse economiche che gli consentano di poterlo effettuare all'estero in centri maggiormente attrezzati – si mostra fermamente convinto di essere e di voler vivere come donna, avvertendo, così, disagio in relazione al fatto che i suoi documenti non

attestano la sua reale identità femminile e soprattutto recano un nome, [REDACTED] che egli ha tempo sostituito con quello di [REDACTED].

Nel caso in esame, sotto il profilo giuridico, assumono rilevante importanza i diritti fondamentali della persona quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto all'identità personale, interpretato come interesse del soggetto ad essere se stesso, il diritto al nome, inteso quale specificazione del diritto all'identità personale – e quindi riconosciuto e tutelato in quanto il nome rappresenta il segno legale distintivo della persona ai sensi degli artt. 6 e 7 C.c – e il diritto all'identità sessuale, inteso come interesse del soggetto al riconoscimento, nell'ambiente in cui vive, della propria identità sessuale.

Taluni dei suddetti principi sono stati espressamente richiamati anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 161/1985, si è pronunciata in materia di transessualismo riconoscendo l'esistenza di un diritto all'identità sessuale proprio sulla base degli articoli 2 e 32 della Costituzione. Secondo la Consulta, il Legislatore ha accolto un concetto di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, da cui deriva una "concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando i fattori dominanti". Tale pronuncia è stata richiamata di recente anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20.7.20158 n. 15138, in cui ha riscontrato in senso positivo la possibilità di procedere alla rettificazione degli atti di stato civile delle persone transessuali, senza richiedere necessariamente l'intervento di adeguamento degli organi riproduttivi. I giudici di legittimità, dopo aver premesso in via preliminare che le norme di diritto positivo interno applicabili nella specie devono essere interpretate alla luce dei principi costituzionali e di provenienza CEDU, in particolare proprio gli artt. 2, 3, 32 Cost. e 8 CEDU, riconducono il diritto al cambiamento di sesso nell'ambito dei diritti inviolabili della persona, proprio secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, per la quale "la legge n. 164/1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale"(cfr. ex multis Corte Cost. n. 161/1985). Nella citata pronuncia, la Cassazione sostiene che "il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è, anche in mancanza

dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere, realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale", concludendo col ritenere che "l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto all'integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale". Pertanto, è compito del Giudice accertare e valutare attentamente che il soggetto abbia terminato il percorso psicologico volto ad attestare "l'univocità e la compiutezza dell'approdo finale".

Nel caso in esame, tali elementi di valutazione appaiono di tutta evidenza dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla relazione psicodiagnostica prot. N. 847, datata 20.10.2015 a firma della dott.ssa [REDACTED] che ha accertato come il [REDACTED] abbia "raggiunto un buon equilibrio psico-fisico congruamente con la propria realtà sessuale". Tali esiti sono stati attestati anche dal CTU nominato nel corso del giudizio promosso dallo stesso attore per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri a quelli del sesso femminile, il quale, nella propria relazione, ha asserito che il [REDACTED] "presenta un adeguato grado di maturità psicoaffettiva ed una appropriata consapevolezza del trattamento sanitario richiesto". Nondimeno, non deve essere trascurato l'aspetto esteriore dell'attore che già a prima vista mostra tratti tipici del genere femminile, quale il trucco, l'abbigliamento e le linee del corpo propriamente da donna. Alla luce di ciò, il Collegio non nutre dubbio alcuno sulla convinzione dell'attore di vivere e sentirsi appartenente al genere femminile.

p.q.m.

il Tribunale di Cassino, visto l'art. 31 del d.lgs. 150/2011,



dispone la rettifica degli atti anagrafici relativi a [REDACTED], come sopra compiutamente generalizzato, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Cassino la modifica di tutti i documenti relativi all'attore nel senso che risulti come genere giuridico quello femminile e quale prenome quello di Vittoria.

Cassino li 13.7.2016

Il Giudice estensore
dott Salvatore Scalera



Il Presidente
dott Gabriele Sordi



Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Cassino li 14 LUG 2016

CANCELLIERE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DISTRITTO DI CASSINO